



COMUNE di BUSSETO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL**

**TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

(TARES)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	3
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani	3
Art. 4 - Soggetto attivo	3
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	4
Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo.....	4
Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria	4
Art. 7 – Superficie degli immobili	5
Art. 8 – Esclusioni dal tributo	5
Art. 9 - Sostituzione da parte del Comune al pagamento del tributo	Errore. Il segnalibro non è definito.
TITOLO III – TARIFFE.....	7
Art. 10 - Costo di gestione.....	7
Art. 11 - Determinazione della tariffa.....	8
Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo	9
Art. 13 – Categorie di utenza.....	9
Art. 14 - Scuole statali	10
Art. 15 – Tributo giornaliero	11
Art. 16 - Tributo provinciale	11
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	12
Art. 17 - Riduzioni del tributo	12
Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche	13
Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	14
Art. 20 – Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali	14
Art. 21 – Agevolazioni.....	16
Art. 22 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni.....	17
TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI.....	17
Art. 23 – Tributo sui servizi indivisibili del Comune	17
TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	17
Art. 24 - Dichiarazione	17
Art. 25 – Attività di controllo e sanzioni.....	18
Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	20
Art. 27 – Riscossione.....	21
Art. 28 – Rimborsi e compensazione	22
Art. 29 – Riscossione coattiva	22
TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie.....	23
Art. 30 - Clausola di adeguamento	23
Art. 31 - Disposizioni transitorie.....	23
Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni	23
ALLEGATO A - Categorie di utenza	24

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (Ato) di PARMA del 29 novembre 2010 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato al comma precedente.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Per l'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità, si rimanda, recependole integralmente, alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17, comma 2.

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) **per le utenze domestiche**, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 24 o i componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante. In mancanza, il possessore dell'immobile.
 - b) per le **utenze non domestiche**, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla

presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7 – Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
3. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
4. Per l'anno 2013, e comunque fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tariffa integrata ambientale (TIA 2), prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 152/2006. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 24, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 – Esclusioni dal tributo

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- c) le aree adibite a verde.
2. Non sono, inoltre, soggetti al tributo, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) cantine, soffitte, solai, stenditoi, sottotetti, ripostigli, utilizzati per deposito alla rinfusa di oggetti in disuso e nei quali non è possibile la presenza;
 - c) le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - e) unità immobiliari sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (gas, acqua, consumo massimo di energia elettrica pari a 15 Kw / annui);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - i) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree di parcheggio calcolate in misura doppia rispetto a quelle stabilmente delimitate;
 - j) locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
 - k) Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree industriali o artigianali intercluse con apposite recinzioni alla presenza umana ove esistono impianti completamente automatizzati.
 3. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli quali parcheggi dipendenti e clienti, aree pubbliche adibite a parcheggio o sosta regolamentata anche a pagamento;
 4. Non sono in particolare soggette a tariffa le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola;

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

5. Sono esonerate dal pagamento della tariffa rifiuti, relativamente ai locali e alle aree destinati allo svolgimento dell'attività del proprio settore, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).

La richiesta di esonero deve pervenire all'Ufficio Tributi del Comune o al Gestore del servizio entro il 30 novembre dell'anno precedente corredata da autocertificazione del rappresentante legale dell'organizzazione, il quale deve attestare l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS ed il settore di appartenenza; il legale rappresentante deve altresì certificare che l'organizzazione, nello svolgimento della propria attività, si avvale di prestazioni rese da personale volontario al quale non viene riconosciuto corrispettivo alcuno.

La richiesta di esonero non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va però comunicata l'eventuale cessazione delle stesse.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 09 - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani di norma entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, compatibilmente con i necessari atti di approvazione di ATERSIR del tariffario annuale del servizio, e approvati successivamente dall'autorità competente, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio rifiuti, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.
5. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti o a terzi all'uopo incaricati.

Art. 10 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alla tabella allegata (all. A) al presente regolamento.
6. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/99, a favore delle utenze domestiche.
7. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.
8. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta sia territoriale che svolto presso i Centri Di Raccolta Differenziata (CDRD). La quota puntuale o la agevolazione premiante eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti differenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 11 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. Le **utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) **domestiche residenti**: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, strutture assistenziali similari. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 24.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 - b) **domestiche non residenti**: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, verrà attribuito un numero presunto di due occupanti per alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia di variazione presentata ed alle verifiche di ufficio.

- c) Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, sono considerate alla stregua delle case a disposizione (seconde case) anche ai fini dell'applicazione delle riduzioni.
- d) Nel caso di cittadini di Busseto che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 12 mesi, previa presentazione di documentazione adeguata, per il corrispondente periodo non saranno considerati al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza.

3. Utenze non domestiche: Le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella di cui all'allegato A del presente regolamento L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal l'allegato A, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

- a) Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile della visura camerale.
- b) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
- c) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- d) Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

Art. 13 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 14 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili dovuti allo Stato
3. Mercati ordinari: per i mercati esistenti o di nuova istituzione o con occupazione non stabile, da formalizzarsi con apposita delibera comunale, il Comune potrà rivalersi dei costi del servizio di pulizia e gestione rifiuti urbani ed assimilati, addebitando ai titolari dei banchi il rimborso della spesa quale onere di manutenzione contestualmente all'applicazione del Canone di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche. Tale modalità di contribuzione assolve, ove applicata, all'obbligazione ed agli oneri relativi alla Tares.
4. Altri eventi occasionali quali attività sportiva a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (Festival, Concerti, Luna Park, Circhi, Raduni ecc.) potranno essere gestiti analogamente a quanto previsto al precedente comma 3.

Art. 15 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 23.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 16 - Riduzioni del tributo

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta o contenitori stradali messi a disposizione dal Gestore del servizio, la tariffa è applicata, nelle zone dove non è effettuata la raccolta:
 - nella misura del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, eccede i 350 ? ml.Le suddette distanze dal più vicino punto di raccolta vengono calcolate dal confine di proprietà. Sono esclusi ai fini del calcolo delle distanze le strade private e comunque i percorsi non su suolo pubblico.
Le riduzioni di cui sopra non si applicano nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta.
Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento del tributo.

Art. 17 – Sostituzione da parte del Comune al pagamento del tributo

1. La sostituzione parziale o totale del Comune all'utenza per il pagamento della TARES è prevista nei seguenti casi e nella seguente misura :
 - 1) Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale del tributo nel seguente caso: utenza domestica attiva, costituita da persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed in condizione di accertata indigenza segnalata dai servizi sociali, o in possesso di solo reddito di pensione non superiore all'importo del minimo vitale determinato dal Comune .
 - 2) Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento parziale pari al al 50% del tributo per le utenze domestiche attive che riguardano nuclei familiari con più di 4 componenti, nel caso in cui il valore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo intestatario della tariffa non sia superiore all'importo annualmente determinato dalla Giunta Comunale. Il nucleo familiare del soggetto passivo è individuato ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 30-5-1989 n.223 e successive modificazioni ed integrazioni.

- 3) Per ottenere la sostituzione totale o parziale del pagamento del tributo di cui ai commi precedenti deve essere presentata al Comune, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, istanza opportunamente documentata; in particolare, al fine di beneficiare della sostituzione parziale del pagamento di cui al precedente comma 3, dovrà essere annualmente presentata apposita dichiarazione sostitutiva predisposta sul modello di cui al D.P.C.M. 18-5-2001 (G.U. n. 155 del 6-7-2001).
- 4) Qualora vengano a cessare le condizioni, previste dai precedenti commi 1 e 2, che hanno comportato le relative sostituzioni del Comune all'utenza, l'interessato è tenuto a presentare al Comune apposita comunicazione attestante la perdita dei requisiti stessi.
- 5) La Giunta Comunale decide sulle istanze presentate compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.

Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. Alle utenze domestiche non stabilmente attive si applica una riduzione della tariffa del 30% . A tal fine per "utenze non stabilmente attive" si intendono le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno.

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di occupanti che viene fissato nella misura prevista all'art. 12 del presente regolamento per:

- abitazioni tenute a disposizione da residenti;
- abitazioni tenute a disposizione da non residenti;
- alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% della tariffa (intera tariffa). La riduzione, per le sole nuove utenze che avviano la pratica del compostaggio domestico, è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, nella quale si attesti:

- che è stato praticato il compostaggio domestico in modo continuativo,

- di accettare che in qualunque momento possa essere richiesto, da parte degli incaricati del Comune, l'accesso presso l'utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta.

In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.

4. La tariffa è ridotta del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.

5. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni della tariffa di riferimento:

- agriturismo con alloggi e ristorazione riduzione 10 % categoria "Alberghi con ristorante"
- agriturismo con alloggi senza ristorazione riduzione 10 % categoria "Alberghi senza ristorante"
- agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione riduzione 10 % categoria "Ristoranti"

Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa della classe di attività corrispondente si applica in misura ridotta del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 20 – Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

• lavanderie a secco, tintorie non industriali:	75%
• officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55%
• elettrauto	65%
• caseifici, cantine sociali	30%
• autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie	55%
• galvanotecnici, ceramiche e smalterie	55%
• officine di carpenteria metallica	55%
• tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	75%
• laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75%
• allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	75%
• ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	65%
• commercio di carni e prodotti a base di carne	75%
• magazzino di materiali edili, inerti (quali ghiaia, ecc.), legnami, prefabbricati	55%

2. Per i distributori di carburanti il tributo è calcolato forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- 40 % sulla superficie rimanente, calcolata al netto delle esclusioni di cui all'art. 8 del presente regolamento, da riferirsi all'accesso – uscita dei veicoli, dall'area di servizio e di lavaggio automezzi.

Sono commisurate separatamente i locali e le aree diversi da quelli relativi all'esercizio della distribuzione di carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata;

2. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività artigianali o industriali con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. Per fruire della riduzione di superficie prevista nei commi precedenti, l'interessato dovrà produrre la documentazione specificata all'art. 24 del presente regolamento.

4. L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni precedenti.

Art. 21 – Agevolazioni

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI, così come dei proventi della vendita dei materiali recuperabili .
2. Annualmente saranno definite, contestualmente alla deliberazione sulla tariffe, le modalità di applicazione di eventuali agevolazioni destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti.
3. Le agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata possono essere applicate mediante sconti di zona che saranno modulati di anno in anno contestualmente alla deliberazione sulle tariffe.
4. Le agevolazioni di cui al comma precedente potranno essere diversamente declinate secondo il metodo della misurazione e della tares puntuale. Tale sistema prevede che la tariffa sia in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati , agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti di anno in anno contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.
5. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, da provvedimenti di legge, da Regolamenti di gestione rifiuti a valenza territoriale di competenza di ATO o, in loro assenza, dal regolamento comunale, che dimostri, mediante attestazione di altro soggetto che effettua l'attività di gestione dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione del tributo.

La determinazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti del tributo.

La riduzione del tributo è proporzionato alla quantità di rifiuti urbani o speciali assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:

- a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente denominato Max valore assoluto totale (Kg./anno/mq.) della classe corrispondente riportato all'Allegato 5 del Regolamento ATO recante i limiti quantitativi per l'assimilabilità, dei rifiuti speciali non pericolosi, a rifiuti urbani; la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;

b) la riduzione sopra descritta non potrà essere superiore al 35 % del tributo calcolato secondo il D.P.R. 158/1999.

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Comune o al Gestore del servizio. Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Comune in collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

Art. 22 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50 % del tributo dovuto.

La riduzione di cui al comma 5 dell'art. precedente (avvio a recupero di rifiuti assimilati da parte di utenze non domestiche) non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste dall'art. 20, comma 1, del presente regolamento, salvo diversa ed espressa disposizione deliberativa .

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 23 – Tributo sui servizi indivisibili – addizionale da versare allo Stato

La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

Le riduzione e le agevolazioni previste dal presente regolamento si applicano anche alla maggiorazione sui servizi indivisibili del Comune.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 24 - Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 6 devono dichiarare su modello predisposto dal Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.

All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione. In caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale; nel caso di invio tramite fax, si considera presentata nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
5. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
10. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
11. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2013 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 25 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In caso di affidamento in concessione della gestione del tributo, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il funzionario responsabile provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Sulle somme dovute a titolo di tributo, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale d'interesse. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
11. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera

euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di due anni. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 25.000,00, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a semplice richiesta del Comune/Funzionario responsabile.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata e documentata. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
5. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva.
6. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - a) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
 - b) l'importo non può più essere rateizzato;
 - c) le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 27 – Riscossione

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.

2. Il tributo viene liquidato in due rate, comprensive della maggiorazione per i servizi indivisibili e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- 30 aprile: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente, quest'ultimo deve tenere conto anche delle nascite, morti, ed altro avvenute nell'anno precedente e l'acconto relativo al primo semestre,
- 30 ottobre: è liquidato l'acconto relativo al secondo semestre.
- È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno-

3. Per il solo anno 2013 il tributo è liquidato con le seguenti scadenze:

- Dal 1 al 25 giugno: è liquidato l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
- Dal 1 ottobre al 15 novembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio - dicembre.

4. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

5. Per l'anno 2013 l'importo della prima rata è determinato in acconto, commisurandolo al 50 % dell'importo complessivo fatturato nel 2012 in relazione alla Tia2, e di competenza dello stesso anno; l'acconto, sulla base del disposto del D.L.35 del 8 aprile 2013, sarà incassato dal Gestore per conto del Comune con le medesime modalità in uso per il pagamento della Tia 2 nell'anno precedente.

6. La seconda rata sarà calcolata utilizzando i dati esistenti nella banca dati, aggiornati, nonché i dati desunti dalla dichiarazione presentata dal contribuente a base della liquidazione del tributo o, se a disposizione, dai dati accertati; le tariffe applicate, distinte per categoria di utenza, con indicazione separata delle varie componenti dell'importo dovuto (TARES tassa, TARES addizionale da versare allo Stato, tributo provinciale); il conteggio terrà conto dello scomputo dell'importo richiesto per la prima rata di acconto;

7. Dopo il ricevimento dell'avviso di pagamento della rata TARES, quando questa sia superiore ad € 1.500,00, il contribuente potrà fare richiesta al Funzionario responsabile del tributo di autorizzazione al pagamento immediato di almeno la metà della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento restante a scadenza posticipata, ma comunque entro e non oltre i due mesi successivi;

8. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013. La riscossione delle rate diverse

dal saldo può essere effettuata inviando ai contribuenti i modelli di pagamento già in uso per la previgente forma di prelievo.

9. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro su base annua; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.

Art. 28 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Funzionario responsabile il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Comune/Funzionario responsabile entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di tributo comunale sui rifiuti, escluse le somme dovute a titolo di maggiorazione per i servizi indivisibili. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il Comune/Funzionario responsabile comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
6. Non si dà luogo al rimborso di importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a €. 12,00.

Art. 29 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore

all'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 30 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 31 - Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia 2) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i proclivi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il "Regolamento di applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani", approvato con delibera C.C. n°65 del 29/12/2003 e modificato con deliberazione del C.C. n°8 dell'1/01/2005, deliberazione del C.C. n°73 del 28/12/2005, deliberazione del C.C. n°3 del 21/01/2008, deliberazione del C.C. n°10 del 28/02/2011

ALLEGATO A - Categorie di utenza

Utenze non domestiche

Classe	Descrizione della classe
1	Musei, biblioteche, associazioni, scuole, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, ospedali
10	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito
11	Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati
12	Banchi di mercato beni durevoli
13	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
14	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
16	Attività industriali con capannoni di produzione
17	Attività artigianali di produzione beni specifici Pubblici esercizi classe A
18	(ristoranti, pizzerie,...)
19	Bar, caffè, pasticceria
20	Plurilicenze alimentari e/o miste Supermercati e ipermercati per
21	la vendita di generi misti
22	Banchi di mercato generi alimentari, ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio
23	Discoteche, night club

Utenze domestiche

Utenze domestiche con 1 componente
Utenze domestiche con 2 componenti
Utenze domestiche con 3 componenti
Utenze domestiche con 4 componenti
Utenze domestiche con 5 componenti
Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre